



LEGGE REGIONALE 29 Dicembre 2010 n. 23

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 29/12/2010 n. 18

LEGGE N.23 del 2010 - Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010))

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 63/2009, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 63/2009, è aggiunto il seguente:
"1 bis. La richiesta di proroga di cui al comma 1 deve essere trasmessa alla Regione entro il 1° marzo 2011 e deve essere corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la concreta fattibilità della consegna dei lavori o della progettazione definitiva, in caso di ricorso all'appalto integrato, entro il 30 giugno 2011."

Articolo 2

(Interpretazione autentica del paragrafo 4.2.5 della deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 2009, n. 26)

1. Il sistema di controllo previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale 26/2009 (Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011. Legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale), articolo 3, commi 2 e 3), al paragrafo 4.2.5 (Il controllo di gestione), è inteso quale sistema di monitoraggio sulla dimensione economica e di processo dei servizi di trasporto, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti previsto dalla l.r. 31/98 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3

(Ulteriori modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale))

1. Al comma 5 bis dell'articolo 87 della l.r. 41/2006 e successive modifiche e integrazioni le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
2. Dopo l'articolo 56 della l.r. 41/2006 e successive modifiche e integrazioni è inserito il seguente:

"Articolo 56 bis (Atti convenzionali)

1. I soggetti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale possono convenire, mediante pertinenti atti convenzionali o concessori, la delega intersoggettiva di attività e servizi.
2. L'utilizzo delle strutture, delle risorse organizzative e di personale viene disciplinato nella convenzione e nella concessione di cui al comma 1. Trova applicazione al personale dipendente l'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati)

1. Le funzioni in materia di accreditamento dei presidi sanitari e socio sanitari pubblici e privati sono svolte dall'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) che si avvale a tal fine della Commissione tecnica di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) e successive modifiche e integrazioni.
2. I costi di funzionamento di tale Commissione sono a carico dell'ARS.
3. La Giunta regionale disciplina con proprio atto la composizione della Commissione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 5

(Disposizioni urgenti e transitorie in materia di Servizio idrico integrato e Servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. A far data dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e successive modifiche e integrazioni), nelle more della emanazione della legge regionale di riforma del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'articolo 1, comma 1 quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni), convertito con modificazioni della legge 26 marzo 2010, n. 42, e comunque non oltre il 30 giugno 2011, in via transitoria, le funzioni già di competenza delle Autorità d'ambito territoriale ottimale sono assegnate alle Province che

subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle stesse.

2. Fino alla data del 30 giugno 2011:

- a) le Province provvedono alla predisposizione e approvazione degli atti necessari alla gestione dei servizi in conformità ai principi sanciti dalla vigente normativa;
- b) i Comuni, sino alla individuazione della gestione unitaria a livello di ambito, provvedono ad assicurare la continuità della gestione della fornitura del servizio locale di gestione dei rifiuti acquisito il parere favorevole della Provincia.

3. I Sindaci dei Comuni di ogni Provincia riuniti in Conferenza esprimono parere obbligatorio e vincolante sui seguenti atti necessari per la gestione dei servizi:

- a) i piani d'ambito territoriale, le modifiche e gli stralci degli stessi;
- b) la forma di gestione e affidamento dei servizi per la gestione unitaria nell'ambito territoriale ottimale;
- c) la determinazione della tariffa di ambito e la relativa articolazione;
- d) il Regolamento di servizio e la Carta del servizio per quanto concerne il Servizio idrico integrato;
- e) i programmi annuali di investimento per quanto concerne il Servizio idrico integrato,
- f) gli strumenti di regolazione del rapporto con il Gestore per quanto concerne il Servizio idrico integrato.

4. La Conferenza è presieduta da Presidente della Provincia o Assessore delegato; l'avviso di convocazione deve essere ricevuto con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione e deve recare, oltre all'indicazione del luogo e della data di convocazione, anche l'indicazione specifica dell'atto che si intende approvare.

5. La Conferenza è validamente costituita e le decisioni sono assunte con il voto favorevole di tanti Comuni, che rappresentano almeno la metà più uno del numero dei Comuni della Provincia e la metà più uno del numero degli abitanti della Provincia. I Sindaci possono delegare a partecipare alla Conferenza un Assessore.

6. I Sindaci partecipano alla Conferenza e votano nella stessa senza necessità di preventiva deliberazione degli organi comunali. In tal caso il parere espresso in sede di Conferenza è ratificato successivamente.

7. Fatta salva una diversa determinazione del piano d'ambito, le procedure connesse alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono portate a compimento dagli enti che le hanno avviate.

Articolo 6

(Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza nella Regione Liguria))

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 59/2009 è sostituita dalla seguente:

“d) sistematica misurazione e valutazione della performance e dei risultati, dell'organizzazione nel suo insieme, dei diversi ambiti in cui la stessa si articola, dei dirigenti, finalizzata al miglioramento continuo.”.

2. L'articolo 3 della l.r. 59/2009 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

(Indirizzo politico-amministrativo)

1. La Giunta regionale promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della

performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.

2. La Giunta regionale, sulla base della programmazione, definisce le direttive generali contenenti gli indirizzi per l'azione amministrativa e per la gestione, anche attraverso l'approvazione del Piano della performance di cui all'articolo 27 e verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici.”.
3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 59/2009 è sostituita dalla seguente:
“c) la direzione delle strutture organizzative assegnate, la verifica dei risultati, il controllo e l'impulso al miglioramento dei tempi, dell'efficienza e della qualità dell'azione amministrativa e della performance individuale e organizzativa;”.
4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 59/2009 è sostituita dalla seguente:
“c) vigila sull'attuazione dei piani, dei programmi e dei progetti dell'ente fornendo indirizzi, assicurando il monitoraggio e il controllo dei risultati, attraverso il presidio delle funzioni e delle metodologie di misurazione e valutazione della performance, di controllo strategico e di gestione, individuando eventuali azioni correttive di concerto con i Direttori generali;”.
5. La lettera k) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 59/2009 è sostituita dalla seguente:
“k) presiede il Comitato di Direzione e l'Organismo indipendente di valutazione;”.
6. La lettera j) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 59/2009 è sostituita dalla seguente:
“j) definisce gli obiettivi e valuta i dirigenti sulla base del metodo e del processo adottato dall'Ente, d'intesa con l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 28 e con la struttura competente;”.
7. Il capo VI della l.r. 59/2009 è sostituito dal seguente:

“CAPO VI

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Articolo 26

(Finalità)

1. La misurazione e la valutazione della performance sono finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi offerti, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, di trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Articolo 27

(Ciclo di gestione della performance)

1. Ai fini di cui all'articolo 26 la Giunta regionale adotta annualmente:
 - a) entro il 28 febbraio, un documento programmatico triennale, denominato "Piano della performance", da redigere in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. Tale Piano individua gli indirizzi e gli obiettivi finali per ciascun Dipartimento e Direzione centrale, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati ai Direttori generali ed i relativi indicatori;
 - b) entro il 31 luglio, un documento denominato "Relazione sulla performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati.
2. Eventuali variazioni intervenute durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori di cui al comma 1, lettera a) sono inserite tempestivamente nel Piano della performance.

Articolo 27 bis

(Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale)

1. La Regione valuta annualmente la performance organizzativa ed individuale. A tale scopo la Giunta regionale approva il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. Al fine della promozione del merito e del miglioramento della performance, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi secondo logiche meritocratiche, è compilata annualmente una graduatoria delle valutazioni relative alla performance individuale dei dirigenti e del personale.
3. I criteri di compilazione delle graduatorie e la suddivisione del personale in fasce di merito sono stabiliti nell'ambito del Sistema di misurazione e valutazione di cui al comma 1, salvaguardando i seguenti principi:
 - a) una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale è attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta;
 - b) è individuata una percentuale riferita alla fascia di merito bassa cui non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale;
 - c) le fasce di merito da individuare sono non inferiori a tre e non superiori a sei.
4. La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta:

- a) dall'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 28 cui compete la valutazione della performance dell'Ente nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione del Segretario generale e dei Direttori generali;
 - b) dalla Giunta Regionale, per quanto riguarda la valutazione dei Direttori generali e del Segretario generale, su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione che, in tale ultima ipotesi, opera con i soli componenti esterni;
 - c) dal Segretario generale, dai Direttori generali e dai Dirigenti, secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance.
5. La Regione promuove progetti ed iniziative finalizzate all'innovazione, alla semplificazione ed al miglioramento continuo delle performance mediante l'utilizzo di strumenti, anche non retributivi, di riconoscimento del merito.
 6. Il sistema di misurazione e valutazione della performance può prevedere ulteriori strumenti di valorizzazione del merito e della professionalità tra quelli previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 25 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni, compatibilmente con le risorse disponibili.
 7. Le strutture che svolgono funzioni di misurazione della performance e controllo interno operano in posizione di autonomia rispetto alle Direzioni e ai Dipartimenti, dipendono sotto il profilo organizzativo dal Segretario generale e rispondono del loro operato esclusivamente agli organi di direzione politica.
 8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione, per quanto compatibili, nei confronti delle Aziende del Sistema Sanitario regionale come individuate ai sensi della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale) e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 28

(Organismo indipendente di valutazione)

1. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato dalla Giunta regionale per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta ed è composto dal Segretario generale della Giunta regionale e da due componenti esterni all'Ente dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
2. I componenti non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
3. L'Organismo indipendente di valutazione della prestazione:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione

della performance, della trasparenza e integrità nonché la performance dell'Ente;

- b) comunica tempestivamente alla Giunta regionale le eventuali criticità riscontrate;
 - c) valida la Relazione sulla performance;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e) propone alla Giunta regionale la valutazione annuale del Segretario generale, dei Direttori generali e l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato.
4. Il compenso annuo omnicomprensivo spettante ad ogni componente esterno dell'Organismo indipendente di valutazione è determinato con provvedimento della Giunta regionale fino ad un massimo di euro 18.000,00. L'ammontare del compenso è stabilito dalla Giunta regionale in relazione all'impegno richiesto, alla natura degli atti da assumere e alle conseguenti responsabilità.

Articolo 28 bis

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Capo si rinvia, per quanto compatibili, ai principi contenuti nelle norme richiamate dall'articolo 74, comma 2, del decreto legislativo 150/2009 e successive modifiche e integrazioni.”.

8. In fase di prima applicazione delle modifiche alla l.r. 59/2009 di cui alla presente legge:

- a) la Giunta regionale approva il Sistema di misurazione e valutazione della performance entro il 31 gennaio 2011 ed il termine per l'approvazione del Piano della performance è posticipato al 31 marzo 2011;
- b) l'Organismo indipendente di valutazione è nominato dalla Giunta regionale a far data dal 1° Gennaio 2011 e provvede alla valutazione dei risultati per l'anno 2010 secondo il Manuale di valutazione della dirigenza di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 1783.

Articolo 7

(Ulteriori modifiche alla legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge finanziaria 2004), concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico – edilizi)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 5/2004 e successive modifiche e integrazioni le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".
2. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 5/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011" e le parole "euro 600,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 700,00".

Articolo 8

(Norme in materia di patrimonio regionale)

1. Al fine di razionalizzare l'amministrazione del patrimonio degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali della Regione Liguria, la Giunta regionale stabilisce indirizzi in materia di acquisizione, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare dei suddetti enti.
2. Gli enti di cui al comma 1 e le società controllate direttamente ed indirettamente dalla Regione sono tenuti a comunicare annualmente alla struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio i dati relativi ai beni del proprio patrimonio, secondo le modalità e le tempistiche indicate dalla Giunta regionale.
3. Ai fini dell'alienazione dei beni inclusi nel Piano di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la stima è effettuata dagli uffici regionali, da enti strumentali della Regione, da società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, da agenzie statali abilitate a tale funzione o da enti o istituti universitari. Allorquando lo richiedano ragioni di urgenza o di complessità della stima, la stessa può essere affidata ad un professionista privato, che redige apposita perizia giurata; il professionista è individuato in base alla normativa in materia di contratti pubblici.
4. Ad avvenuta entrata in vigore della legge regionale di bilancio, gli enti pubblici o i soggetti privati possono, in relazione ai beni riportati nel Piano di cui al comma 3, per i quali è prevista l'alienazione e per i quali non sia ancora stata avviata l'asta pubblica, ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta irrevocabile di acquisto garantita, con contestuale impegno di partecipazione all'asta pubblica, avente validità non inferiore a centottanta giorni, che deve essere sottoposta ad esame di congruità da parte di uno dei soggetti di cui al comma 3, primo periodo, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della proposta medesima.
5. Nel caso in cui il valore indicato nella proposta di acquisto di cui al comma 4 risulti congruo, il medesimo costituirà base d'asta ai fini dell'espletamento della relativa procedura ad evidenza pubblica.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle operazioni di permuta previste dall'articolo 19 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale) e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 9

(Modalità attuative dell'articolo 14 bis della legge regionale 1° giugno 1993, n. 23 (Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) e successive modifiche e integrazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 14 bis della l.r. 23/1993 e successive modifiche e integrazioni, la Regione e gli enti del settore regionale allargato riservano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche e integrazioni, alle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della l.r. 23/1993 una quota pari ad almeno il 5 per cento delle forniture di beni o di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, anche allo scopo di agevolare la corretta attuazione della norma e la sua verifica, la Regione e gli enti del settore regionale allargato possono individuare specifiche categorie merceologiche e di servizi, anche caratterizzate da elevato contenuto professionale, ritenute particolarmente adatte allo scopo, da riservare interamente agli affidamenti di cui al medesimo comma.
3. In applicazione e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche e integrazioni la Regione e gli enti del settore regionale allargato possono valorizzare negli affidamenti, di qualunque importo, delle forniture di beni e di servizi e delle realizzazioni di opere e lavori pubblici la fissazione di condizioni particolari attinenti a esigenze sociali.

Articolo 10

(Integrazione dell'articolo 23 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio) e successive modifiche e integrazioni)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 9/2000 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Ai volontari di protezione civile impiegati dalla Regione per almeno otto ore consecutive in attività di protezione civile di livello regionale o nazionale è riconosciuto, nei limiti della disponibilità di bilancio, il rimborso del pasto qualora non risulti possibile provvedere allo stesso da parte degli enti locali che beneficiano dell'intervento o mediante le ordinarie modalità di approvvigionamento. La Giunta regionale definisce le modalità attuative di cui al presente comma."

Articolo 11

(Progetti di investimento cofinanziati nella sanità)

1. Per i progetti di investimento nella sanità già cofinanziati o da cofinanziare con risorse a carico del bilancio regionale il termine di consegna dei lavori è subordinato a quanto stabilito dalla normativa statale.

Articolo 12

(Suppressione delle Comunità montane e delega di funzioni regionali)

1. Le Comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni) e successive modifiche e integrazioni sono soppresse alla data del 1° maggio 2011.

2. Gli organi delle Comunità montane restano in carica fino al 30 aprile 2011 per garantire il regolare espletamento delle funzioni proprie, delegate e trasferite dalla Regione e dagli enti locali con riferimento all'ordinaria amministrazione. La straordinaria amministrazione può essere svolta limitatamente alle attività già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché alle attività strumentali necessarie a garantire la continuità delle funzioni, previo nulla osta della Giunta regionale.
3. A seguito della soppressione delle Comunità montane, a decorrere dal 1° maggio 2011 cessano le deleghe di funzioni attribuite dalla Regione alle Comunità montane costituite ai sensi della l.r. 24/2008 e successive modifiche e integrazioni.
4. A far data dal 1° maggio 2011, le deleghe di funzioni in materia di agricoltura ai Consorzi di Comuni di cui alla l.r. 12 gennaio 1978, n. 6 (Delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) e successive modifiche e integrazioni sono ritirate.
5. Fino al 30 aprile 2011 le Comunità montane e i Consorzi di Comuni di cui al comma 4 continuano a svolgere le funzioni di cui ai commi 3 e 4.
6. Il personale delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni di cui al comma 4 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010, che svolge le attività relative all'esercizio delle deleghe di funzioni regionali, può essere trasferito alla Regione o all'Ente cui sono conferite le funzioni medesime ai sensi di legge, con la dotazione finanziaria necessaria per lo svolgimento delle funzioni in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
7. La spesa per il personale trasferito ai sensi del comma 6 non è computata ai fini del rispetto dei vincoli derivanti dalle rispettive discipline di contenimento della spesa di personale stabilite dalla vigente normativa.
8. Entro il mese di febbraio 2011, con legge regionale, sono stabilite le necessarie disposizioni di attuazione e la disciplina degli effetti conseguenti alla soppressione, con particolare riferimento alle procedure per la liquidazione, al trasferimento delle funzioni e del personale e alle modalità di definizione della dotazione finanziaria per l'esercizio delle funzioni delegate.

Articolo 13

(Consorzio di Bonifica e Irrigazione del Canale Lunense)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad iniziare le procedure previste dall'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 6 (Norme in materia di bonifica integrale) per l'ampliamento del comprensorio del Consorzio di Bonifica e Irrigazione del Canale Lunense.

Articolo 14

(Ulteriori modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 25/2006 e successive modifiche e integrazioni è inserito il seguente:

“1 bis. Negli stanziamenti riferiti alle materie di cui all'articolo 2, punti 1, 4 e 5, della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), sorretti da legge regionale e da considerarsi spese obbligatorie, che richiedano in corso di esercizio un aumento o una diminuzione rispetto alla previsione iniziale del bilancio consiliare e che non possano trovare compensazione all'interno della rispettiva area previsionale di base, l'Ufficio di Presidenza formula richiesta direttamente alla Giunta regionale, la quale procede con le modalità di cui all'articolo 40, comma 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modifiche e integrazioni.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 bis della l.r. 25/2006 e successive modifiche e integrazioni è inserito il seguente:

“2 bis. L'individuazione del dirigente della struttura speciale del Gabinetto del Presidente è effettuata, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato temporalmente collegato alla permanenza in carica del Presidente del Consiglio regionale, anche in eccedenza rispetto al numero complessivo delle posizioni dirigenziali indicate nell'allegato B alla presente legge, avuto riferimento, per quanto concerne il trattamento economico, alle retribuzioni medie – di posizione e di risultato - previste per la dirigenza consiliare.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 23 bis della l.r. 25/2006 e successive modifiche e integrazioni dopo le parole: “I Dirigenti” sono inserite le seguenti: “e il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale”.

4. Dopo l'articolo 24 della l.r. 25/2006 e successive modifiche e integrazioni sono inseriti i seguenti:

“Articolo 24 bis

(Organismo indipendente di valutazione)

1. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato dall'Ufficio di Presidenza per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta, ed è composto dal Segretario generale del Consiglio regionale e da due componenti esterni all'Ente dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nell'ambito della valutazione delle prestazioni afferenti le assemblee legislative e le amministrazioni pubbliche in generale.

2. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. L'Organismo indipendente di valutazione della prestazione:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni dell'apparato amministrativo servente l'Assemblea legislativa;
- b) comunica tempestivamente all'Ufficio di Presidenza le eventuali criticità riscontrate;
- c) valida la Relazione sulla performance organizzativa;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della

professionalità;

- e) propone all'Ufficio di Presidenza la valutazione annuale del Segretario generale, dei Vice Segretari e del Capo di Gabinetto, assunto ai sensi dell'articolo 23 bis, e l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato.

Articolo 24 ter

(Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale)

1. L'Assemblea legislativa valuta annualmente la performance organizzativa del proprio apparato servente, sia complessivamente che individualmente considerato. A tale scopo l'Ufficio di Presidenza approva il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
 2. E' compilata annualmente una graduatoria delle valutazioni relative alla performance individuale dei dirigenti e del personale.
 3. I criteri di compilazione delle graduatorie e la suddivisione del personale in fasce di merito sono stabiliti nell'ambito del Sistema di misurazione e valutazione di cui al comma 1, salvaguardando i seguenti principi:
 - a) una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale è attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta;
 - b) è individuata una percentuale riferita alla fascia di merito bassa cui non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale;
 - c) le fasce di merito da individuare sono non inferiori a tre e non superiori a sei.
 4. La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta:
 - a) dall'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 24 bis cui compete la valutazione della performance dell'intero apparato servente, nonché la proposta di valutazione del Segretario generale e dei Vice Segretari generali e del Capo di Gabinetto;
 - b) dall'Ufficio di Presidenza, per quanto riguarda la valutazione del Segretario generale, dei Vice Segretari generali e del Capo di Gabinetto su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione che, in tale ipotesi, opera con i soli componenti esterni;
 - c) dal Segretario generale, dai Vice Segretari generali e dai dirigenti, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e dal Sistema di misurazione e valutazione della performance.
 5. La struttura competente in materia di personale, opera, per l'attività di supporto all'Organismo indipendente di valutazione, in piena autonomia rispetto alla Vice segreteria di appartenenza.”
5. Dopo il comma 5 duodecies dell'articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modifiche e integrazioni sono aggiunti i seguenti:

- “5 terdecies. In fase di prima applicazione possono essere incaricati delle funzioni di componente esterno dell’Organismo indipendente di valutazione gli attuali componenti esterni del nucleo di valutazione della dirigenza consiliare, se in possesso dei requisiti di professionalità richiesti.
- 5 quaterdecies. L’Organismo indipendente di valutazione provvede alla valutazione dei risultati della dirigenza per l’anno 2010 sulla base delle vigenti disposizioni approvate dall’Ufficio di Presidenza.
- 5 quinquiesdecies. Sino alla formale attribuzione dell’incarico di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 23 bis, svolge le funzioni ad esso assegnate dal Regolamento di organizzazione un dirigente consiliare di ruolo, incardinato nella Segreteria generale ed individuato dall’Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente del Consiglio regionale. Lo svolgimento di tali funzioni non comporta alcuna retribuzione aggiuntiva.”.

Articolo 15

(Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3. (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 3/1987 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“6 bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2011, al fine di adeguare l’ordinamento regionale alle disposizioni per il coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa, l’importo complessivo degli emolumenti e delle utilità, di cui ai commi 1, 2 e 2 bis, nonché dei rimborsi previsti all’articolo 4, comma 1, percepiti dai Consiglieri regionali in virtù del loro mandato, non può eccedere complessivamente, in nessun caso, l’indennità massima spettante ai membri del Parlamento. L’indennità massima spettante ai membri del Parlamento è relativa al 30° scatto di anzianità della classe ottava del trattamento economico dei magistrati con funzione di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate.”.

Articolo 16

(Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38. (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))

1. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 38/1990 e successive modifiche e integrazioni la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) le spese di rappresentanza e quelle collegate allo svolgimento del mandato popolare;”.
2. Al comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 38/1990 e successive modifiche e integrazioni dopo le parole: “responsabilità del Presidente del Gruppo” sono inserite le seguenti: “o del componente dell’Ufficio di Presidenza qualora il personale dipenda da questi”.

Articolo 17

(Abrogazione di norme)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) è abrogato.
2. La legge regionale 20 maggio 1996, n. 23 (Interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività della pesca e dell'acquacoltura marittima) e successive modifiche e integrazioni è abrogata.
3. La legge regionale 4 luglio 2001, n. 19 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo) e successive modifiche e integrazioni è abrogata.
4. L'articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) è abrogato.

Articolo 18

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 29 dicembre 2010

IL PRESIDENTE

Claudio Burlando

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:2010

___Num:0023

___Boll__Uff__Num:18

